**ACCORDO QUADRO**

**per l’affidamento dell’incarico di Medico Competente per il Servizio di Sorveglianza sanitaria (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) - Rete Ambito 10** **“Tutela della salute e Sorveglianza sanitaria”**

L’istituto Scolastico IIS LA CAVA, codice Meccanografico RCIS00700Q, con sede in Bovalino alla Via Rosario Procopio, 1 nella persona del DIRIGENTE SCOLASTICO, rappresentante legale pro-tempore dell’Istituto Capofila della Rete di Scuole, denominata “Scuole e Servizio di cassa”, costituita dalle Istituzioni di cui all’Allegato E al presente atto; (indicato nel prosieguo anche come l’«Istituto Capofila» o «Stazione Appaltante»)

**E**

[…] (Codice Fiscale n. […] , partita IVA n. […]), con sede legale in […], alla via […], C.A.P. […], nella persona del Dott. […], nato a […] il […], nella sua qualità di […] (indicato nel prosieguo come «Affidatario» o «Aggiudicatario» o «Appaltatore» o «Gestore») di seguito collettivamente indicati come le «Parti»)

Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente Accordo Quadro in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016.

**Premesso che:**

* a mezzo di Determinazione a Contrarre n. Prot. n. 6278/VIII.1 del 27/12/2019 adottata dalla Dirigente Scolastica, l’Istituto Capofila ha avviato una procedura negoziata, ai sensi degli artt. 54 e 36, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, governata dal criterio dell’offerta al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, e volta all’individuazione di un operatore economico terzo al quale affidare un Accordo Quadro volto a regolamentare gli affidamenti successivi ed eventuali della gestione del servizio di Sorveglianza sanitaria (da qui in poi, il “Servizio”), secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nell’apposito Avviso ed in tutti gli allegati documentali contestualmente approvati con la Determina in questione;
* l’Accordo Quadro oggetto di affidamento è di natura bilaterale, ai sensi di quanto disposto dal comma 3, dell’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, e risponde all’esigenza di pervenire ad una razionalizzazione delle spese per acquisti, all’abbattimento dei costi di procedura, alla standardizzazione dei risultati di gara, e alla semplificazione nei rapporti contrattuali tra Stazione Appaltante e Appaltatore;
* gli altri atti di gara sono stati messi a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul sito internet della Stazione Appaltante IIS LA CAVA di Bovalino;
* a mezzo di Determinazione n. […] del […], adottata dalla Dirigente Scolastica l’Istituto Capofila ha approvato le risultanze dello svolgimento della procedura di gara e disposto l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore dell’Appaltatore, quale soggetto che ha espresso l’offerta migliore sulla base del criterio del minor prezzo, previa verifica della regolarità contributiva dell’operatore economico di cui al D.U.R.C. n. […] del […];
* l’Appaltatore ha dichiarato il pieno possesso dei requisiti di carattere generale per l’affidamento del contratto e dei requisiti speciali, previsti dal D.Lgs. n. 50/2016, secondo le prescrizioni di dettaglio poste dalla lex specialis dell’affidamento;
* non è stato applicato il termine dilatorio per la stipula del contratto d’appalto, di cui all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016;

con il presente Accordo Quadro, le Parti intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti al Servizio oggetto di affidamento.

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1 - (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)**

Le premesse e tutti gli allegati di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro:

Allegato A: Avviso;

Allegato B: Offerta Economica dell’Operatore;

Allegato C: Offerta Tecnica;

Allegato D: Schema di Contratto;

Allegato E: Elenco delle Istituzioni Scolastiche aderenti al Contratto di Rete;

Gli allegati predetti, materialmente congiunti al presente Accordo Quadro, vengono siglati dalle Parti in ogni pagina, in segno di accettazione dei rispettivi contenuti.

**Art. 2 - (Oggetto e valore dell’Accordo Quadro)**

Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, l’Istituto Capofila affida al Gestore la prestazione del «Servizio di Sorveglianza sanitaria» in favore degli Istituti aderenti alla Rete di Scuole denominata **“Tutela della salute e Sorveglianza sanitaria”** alle condizioni tecniche, economiche e giuridiche previste dal presente Accordo e dagli atti di gara, ivi incluse l’Offerta Economica e l’offerta Tecnica formulate dal Gestore.

Il presente Accordo regolamenta le caratteristiche prestazionali del Servizio e i prezzi che verranno praticati ed applicati, nei rapporti tra gli Istituti aderenti all’Accordo di Rete e l’Appaltatore, in occasione dell’attivazione dei singoli Servizi nell’ambito dei Contratti, ed impegna l’Appaltatore ad eseguire il Servizio mediante sottoscrizione, con i singoli Istituti che ne facciano richiesta, di apposito contratto avente le caratteristiche di base indicate nel presente Accordo.

Nell’ambito del presente Accordo Quadro, il Gestore si impegna a sottoscrivere i Contratti aventi ad oggetto il Servizio complessivamente inteso, riguardante, in particolare:

1. collaborare con il Dirigente (datore di lavoro) e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della Sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
2. collaborare all’attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
3. programmare ed effettuare la Sorveglianza sanitaria, di cui all'art. 41, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
4. informare per iscritto il datore di lavoro ed il lavoratore in merito ai giudizi di idoneità espressi;
5. istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a Sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della Sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
6. consegnare al Dirigente (datore di lavoro), alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., e con salvaguardia del segreto professionale;
7. consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e fornire le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima precisando che l’originale della stessa va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del decreto 81/2008;
8. inviare all’ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. di cui al G.D.P.R. n. 679/2016;
9. fornire informazioni ai lavoratori sul significato della Sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
10. informare ogni lavoratore interessato dei risultati della Sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 e, a richiesta degli stessi, rilasciare copia della documentazione sanitaria;
11. comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’art. 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della Sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
12. visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa in base alla valutazione dei rischi; l’indicazione di una periodicità diversa dall'annuale dovrà essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
13. partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori e comunicare tempestivamente agli stessi i risultati ai fini della valutazione del rischio e della Sorveglianza sanitaria;
14. trasmettere ai servizi competenti per territorio, entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento ed esclusivamente per via telematica, le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a Sorveglianza sanitaria, secondo le indicazioni dell’allegato 3B del D.Lgs. n. 81/2008, elaborate evidenziano le differenze di genere.

L’Aggiudicatario del Servizio dovrà consentire l’adesione al presente Accordo Quadro, agli stessi patti, prezzi e condizioni risultanti dall’aggiudicazione, anche a favore di altri Istituti Scolastici aventi sede nello stesso Ambito territoriale che, previa sottoscrizione dell’Accordo di Rete, formuleranno apposita richiesta in tal senso.

La stipula del presente Accordo Quadro tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore, al pari della stipula dei singoli Contratti, non sarà costitutiva di diritti di sorta in capo all’Appaltatore.

L’Accordo Quadro avrà unicamente la funzione di regolamentare giuridicamente i singoli ed eventuali Contratti che potranno essere stipulati in futuro.

La decisione degli Istituti Aderenti di addivenire o meno alla stipula di un Contratto con l’Appaltatore aggiudicatario dell’Accordo Quadro, sarà rimessa all’insindacabile valutazione discrezionale del singolo Istituto, entro il termine di validità dell’Accordo Quadro e/o del Contratto. L’affidatario dell’Accordo Quadro non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta, né da parte della Rete né da parte dei singoli Istituti, qualora nel corso della validità dell’Accordo Quadro non divenisse affidatario di Contratti, e/o l’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti dovesse avvenire per quantitativi e importi inferiori rispetto a quelli previsti nell’Accordo e nei Contratti stessi. Gli Istituti aderenti alla Rete non avranno alcun obbligo a contrarre nei confronti dell’Appaltatore e, a propria insindacabile valutazione discrezionale, manterranno la facoltà di affidare servizi identici o analoghi a quelli oggetto della presente procedura anche in via autonoma e ad operatori differenti rispetto all’Aggiudicatario.

Parimenti, il presente Accordo Quadro non costituisce né rappresenta l’attribuzione del Servizio in via esclusiva in favore del Gestore. Anche nel corso della validità dell’Accordo Quadro stesso, gli Istituti Aderenti saranno liberi di provvedere all’affidamento di parte o di tutto il Servizio oggetto del presente Accordo Quadro anche in favore di soggetti terzi diversi dall’Aggiudicatario.

**Art. 3 - (Durata e decorrenza dell’Accordo Quadro ed eventuali proroghe)**

Il presente Accordo Quadro avrà una durata di due anni, naturali e consecutivi, dalla data della sua sottoscrizione.

I contratti potranno essere stipulati dai singoli Istituti aderenti alla Rete di scuole, ed avranno una durata massima pari a due anni, naturali e consecutivi, a partire dalla data di sottoscrizione degli stessi.

Sarà facoltà della Stazione Appaltante, alla scadenza dell’Accordo Quadro e nelle more dell’individuazione del nuovo Appaltatore, provvedere a proroghe contrattuali nella misura strettamente necessaria allo svolgimento e alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo Appaltatore, agli stessi patti e condizioni del contratto originariamente stipulato e comunque per un periodo massimo di 6 (sei) mesi e per non più di 2 (due) volte.

L’Appaltatore, nei casi di cui al precedente comma, sarà tenuto a garantire la prosecuzione del Servizio alle stesse condizioni tecniche ed economiche previste nel presente Accordo Quadro.

**Art. 4 - (Modalità generali di esecuzione del Servizio)**

All’esito della stipula del Contratto, il Servizio, comprensivo di quanto previsto nell’Avviso, sarà prestato nella stretta osservanza degli standard qualitativi fissati dallo stesso, dal presente Accordo, e dalle prescrizioni normative in materia.

Il Gestore garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata del presente Accordo, delle necessarie capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per la prestazione del Servizio, e si impegna ad eseguirla secondo le direttive della Stazione Appaltante ed a perfetta regola d'arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia stabilite nel presente Accordo, nei Contratti e nelle migliori prassi industriali e commerciali, e secondo i criteri di remunerazione stabiliti nel presente Accordo.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nei documenti di gara e negli allegati contrattuali. Il Gestore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Sono a carico del Gestore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dei Contratti basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione di tali Contratti, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico del Gestore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel presente Accordo Quadro e nei relativi allegati.

L’Appaltatore si impegna espressamente a:

* predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire alla Stazione Appaltante di monitorare la conformità del Servizio alle previsioni del presente Accordo Quadro e dei Contratti;
* predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
* osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dalla Stazione Appaltante, nell’adempimento delle proprie prestazioni;
* comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni commesse;
* dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull’esecuzione delle attività di cui al presente Accordo Quadro o al Contratto.

Sarà facoltà dell’Istituto procedere in qualunque momento alla verifica della qualità del Servizio, anche mediante terzi all’uopo appositamente incaricati. A tal fine, l’Appaltatore acconsente sin d’ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.

Il Gestore, ai sensi di legge, sarà esclusivamente responsabile dei danni di qualunque natura arrecati a terzi nel corso dell’esecuzione del Servizio, e sarà obbligato a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante o il soggetto committente da eventuali pretese di terzi.

**Art. 5 - (Stipula dei Contratti)**

Entro il termine di scadenza del presente Accordo Quadro, i singoli Istituti Aderenti potranno richiedere al Gestore di sottoscrivere un Contratto, nei limiti di complessiva capienza delle quantità previste dall’Accordo Quadro. Il Gestore sarà obbligato a stipulare il contratto richiesto, alle condizioni tecniche ed economiche previste dal presente Accordo Quadro.

I Contratti saranno stipulati, secondo il relativo schema di cui all’Allegato sub D, entro il termine di validità dell’Accordo Quadro e nei limiti quantitativi qui previsti, e potranno avere una durata massima pari a due anni dalla data della loro sottoscrizione. I contratti conterranno l’indicazione dei singoli servizi che ciascun Istituto vorrà acquistare.

Ciascun Contratto sarà trasmesso al Gestore tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), firmato digitalmente; entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, il Gestore dovrà restituire al mittente, con le medesime modalità, il Contratto firmato digitalmente, per accettazione.

La titolarità e la gestione contrattuale dei diritti e degli obblighi discendenti dal singolo Contratto spetteranno unicamente al singolo Istituto che l’ha sottoscritto. È esclusa qualunque forma di responsabilità solidale e/o manleva dell’Istituto Capofila, o degli altri Istituti aderenti alla Rete di Scuole, sia verso il Gestore che verso terzi soggetti, per fatti attinenti all’esecuzione dei singoli Contratti.

**Art. 6 - (Organi di governo dell’Accordo Quadro e dei Contratti, e**

**modalità di raccordo tecnico-operative)**

L’esecuzione dell’Accordo Quadro avverrà sotto il ministero del Responsabile del procedimento dell’Istituto Capofila individuato nel Dirigente Scolastico pro-tempore.

L’esecuzione dei singoli contratti sarà posta sotto il ministero del Responsabile del Procedimento individuato nel Dirigente Scolastico pro-tempore di ogni singola Istituzione Scolastica aderente alla Rete.

Compete a questi ultimi l’assunzione di ogni decisione in ordine alle variazioni delle prestazioni, alle sospensioni ed alla risoluzione del Contratto, nonché alle decisioni in merito alle proroghe dello stesso.

**Art. 7 - (Obblighi dell’Appaltatore)**

L’Appaltatore dovrà eseguire il Servizio con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Accordo Quadro.

L’Appaltatore garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di diligenza connessa all’esercizio del servizio oggetto del presente Accordo-Quadro.

**Art. 8 - (Corrispettivi e modalità di pagamento)**

Il presente Accordo ha un valore complessivo e meramente presuntivo pari a € […], […] (Euro […]/00) IVA esclusa, determinato sulla base di calcoli a consuntivo e di proiezioni statistiche a preventivo, in base ai fabbisogni registrati e a quelli prevedibili per il futuro. I predetti valori potrebbero subire delle oscillazioni al ribasso anche di significativa entità, allo stato non prevedibili, anche per intervenute modifiche adottate con atti interni inerenti all’organizzazione dei servizi erogati dagli Istituti.

Per l’erogazione del Servizio, l’Appaltatore sarà remunerato sulla base delle seguenti condizioni indicate nell’Offerta Economica Allegata sub B al presente Accordo Quadro, dei seguenti corrispettivi a canone, o unitari a misura, o percentuali:

|  |  |
| --- | --- |
| **PRESTAZIONE** | **CORRISPETTIVO** |
| Sorveglianza Sanitaria annuale che comprende:   * acquisizione dell’incarico annuale * collaborazione nella valutazione dei rischi * elaborazione programma sanitario * relazione ed analisi esito valutazione * istituzione cartelle sanitarie * elaborazione giudizi di idoneità * invio annuale all’INAIL dell’allegato 3B * consulenza telefonica * tenuta scadenzario visite ed esami * riunione periodica annuale che comprende:   esposizione del protocollo sanitario e relazione sull’esito delle visite (in termini di idoneità o meno alle mansioni). | €……….. (……………….) ANNUALE |
| Assistenti Amministrativi che comprende:   * Visita medica * Screening Ergoftalmico (Visiotest) * Alcol-test * VFR (Valutazione morfo-funzionale   del rachide – Posture incongrue) | €……….. (……………….) per ogni visita |
| Collaboratori Scolastici e Docenti che comprende:   * Visita medica * Alcol-test * VFR (Valutazione morfo-funzionale   del rachide – Posture incongrue) | €……….. (……………….) per ogni visita |

La remunerazione avverrà:

* a canone, in base al prezzo offerto, per quanto concerne le attività di cui al n. 1, della soprastante tabella;
* a misura, secondo le effettive esigenze di fabbisogno della Rete di Scuole a prezzi e tassi unitari per i servizi risultanti dall’offerta economica, per quanto concerne le attività di cui ai nn. 2 e 3 della soprastante tabella;
* i prezzi offerti hanno natura fissa ed immutabile e si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni descritte nel Capitolato Tecnico, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate.

Ai fini del pagamento, l’Appaltatore dovrà trasmettere all’Istituto Aderente un report relativo alle prestazioni annuali erogate.

L’Istituto Aderente procederà a verificare il report ricevuto e, in caso di approvazione dello stesso, autorizzerà l’Appaltatore ad emettere fattura o procederà al pagamento tramite bonifico bancario.

In caso di emissione di fattura, la stessa dovrà essere trasmessa in formato elettronico all’Istituto che ha sottoscritto il Contratto, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze 55/13 e relativi allegati e secondo le indicazioni specifiche che saranno fornite dalla Rete di Scuole.

Il pagamento delle fatture avverrà entro i termini previsti dal D.Lgs. n. 231/02. Per eventuali esigenze organizzative e funzionali degli Istituti aderenti all’Accordo di Rete, in sede di sottoscrizione del presente Accordo Quadro potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta giorni).

Il pagamento della fattura è subordinato:

* alla verifica del D.U.R.C. dell’Appaltatore, in corso di validità, ai sensi dell’art. 105, comma 9, del Codice e del presente Accordo Quadro, in base ad accertamenti svolti dalla Stazione Appaltante;
* all’accertamento da parte del R.U.P. delle singole Istituzioni scolastiche della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

È facoltà dell’Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

**Art. 9 - (Responsabilità dell’Appaltatore e garanzie)**

L’Appaltatore dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d’arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro e con I relativi Contratti, in base ai principi di cui al Codice civile ed alle leggi applicabili.

Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Accordo Quadro o dei singoli Contratti.

L’Appaltatore assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dall’Istituto e/o terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e nella mancata o ritardata esecuzione a regola d’arte delle stesse.

Nel corso dell’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti, l’Appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne l’Istituto Capofila e/o gli Istituti Aderenti dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso l’Istituto Capofila e/o gli Istituti Aderenti per cause riconducibili alle attività dell’Appaltatore.

**Art. 10 - (Avvio dell'esecuzione dei Contratti)**

L’Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall’Istituto Aderente per l’avvio dell’esecuzione del Contratto. In caso contrario, è fatta salva la facoltà dell’Istituto Aderente di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 19.

**Art. 11 - (Sospensione dell'esecuzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti)**

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro e del Contratto, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, il Responsabile Del Procedimento ne ordina la sospensione totale o parziale, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime, e in caso di sospensione parziale la parte di Servizio sospeso, e quella ancora a rendersi. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l’interruzione dell’esecuzione dell’Accordo Quadro o del Contratto.

La sospensione può, essere disposta dal Responsabile del Procedimento dell’IIS La Cava per quanto attiene all’Accordo Quadro, e dai Responsabili del Procedimento delle Istituzioni Scolastiche aderenti alla Rete per quanto attiene al Contratto, per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.

Nei casi previsti dal comma precedente, il R.U.P. della scuola capofila della rete (con riferimento all’Accordo Quadro), o il R.U.P. delle singole Istituzioni scolastiche (con riferimento al Contratto determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere il Servizio. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione della prestazione, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’Appaltatore può richiedere lo scioglimento dell’Accordo Quadro o del Contratto senza il riconoscimento di alcuna indennità. Qualora la Stazione Appaltante si opponga allo scioglimento, l’Appaltatore ha diritto alla sola rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i suddetti termini.

Salvo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione del Servizio, qualunque ne sia la causa, non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’Appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dall’Accordo Quadro e dal Contratto per l’esecuzione del Servizio.

La sospensione parziale non fa venir meno gli obblighi tra le Parti in relazione alle prestazioni non sospese; essa determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare delle attività non eseguite per effetto della sospensione parziale e l’importo totale del Servizio previsto nello stesso periodo. È facoltà delle Parti stabilire di comune accordo gli effetti della sospensione parziale sull’Accordo Quadro e sul Contratto, in termini di differimento, qualora per la natura delle prestazioni, le relative modalità di rendicontazione o altre cause non risulti possibile, o divenga estremamente complesso, il calcolo di cui sopra.

Le sospensioni, disposte ai sensi del presente articolo, permangono per il solo tempo necessario e fino alla cessazione degli eventi che hanno comportato la sospensione e comportano il differimento del termine di durata dell’Accordo Quadro e del Contratto per un numero di giorni pari a quello del periodo di sospensione.

**Art. 12 - (Sospensioni illegittime)**

Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle stabilite dal precedente art. 11 sono considerate illegittime, e danno diritto all’Appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni subiti.

Al di fuori delle voci elencate al predetto articolo, sono ammesse a titolo di risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione del Servizio.

**Art. 13 - (Divieto di modifiche introdotte dall’Appaltatore**)

Nessuna variazione o modifica all’Accordo Quadro o al Contratto può essere introdotta ad iniziativa dell’Appaltatore se non è stata disposta con le modalità di cui al successivo art. 14 del presente Accordo Quadro.

**Art. 14 - (Modifica dell’Accordo Quadro o del Contratto durante il periodo di efficacia)**

La Stazione Appaltante non può richiedere alcuna variazione al presente Accordo Quadro e al Contratto, se non nei casi previsti dall’art. 106 del Codice.

Le modifiche, nonché le varianti, del presente Accordo Quadro e dei Contratti saranno autorizzate dal R.U.P. della Scuola Capofila della rete (con riferimento all’Accordo Quadro) e dal R.U.P. delle singole Istituzioni scolastiche (con riferimento al singolo Contratto).

**Art. 15 - (Divieto di cessione dell’Accordo Quadro e dei Contratti**

In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente Accordo Quadro ed i Contratti. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.

**Art. 16 - (Recesso)**

Ai sensi dell’art. 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/11, la Stazione Appaltante e/o l’Istituto Aderente potranno recedere dal presente Accordo Quadro e dal relativo Contratto, in tutto o in parte, in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai Servizi eseguiti. Anche in deroga a quanto previsto dall’art. 109, comma 1, del Codice, l’Appaltatore non potrà pretendere dalla Stazione Appaltante compensi ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente periodo.

L’Istituto Capofila e l’Istituto Aderente potranno recedere dal presente Accordo Quadro in ogni momento, dandone comunicazione all’Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso.

In caso di recesso, l’Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni rese in conformità al presente Accordo Quadro e al relativo Contratto, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. Al medesimo non spetterà alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro per attività da eseguirsi, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice civile.

Il recesso del singolo Istituto Aderente al Contratto stipulato non comporta recesso della Rete dall’Accordo Quadro, ma è limitato al singolo Contratto stipulato.

**Art. 17 - (Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti)**

L’Appaltatore riconosce e prende atto che l’esecuzione della prestazione è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici.

Ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice, per quanto non espressamente previsto nel medesimo Codice e negli atti attuativi, alla fase di esecuzione del presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti si applicano le disposizioni del Codice civile.

L’Appaltatore garantisce l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dall’Accordo Quadro per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Accordo Quadro e per tutta la durata del medesimo.

L’Appaltatore assume espressamente l’obbligo di comunicare immediatamente all’Istituto - pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione dell’Accordo Quadro.

L’Appaltatore prende atto che la Stazione appaltante si riserva la facoltà, durante l’esecuzione del presente Accordo Quadro, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l’insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.

**Art. 18 - (Risoluzione dell’Accordo Quadro e del Contratto)**

Il presente Accordo Quadro ed i relativi Contratti potranno essere sottoposti a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 1, del Codice e saranno in ogni caso sottoposti a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2, del Codice.

Quando il Direttore dell’Esecuzione (DSGA) competente accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. competente una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P. competente. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, l’Istituto Capofila (o l’Istituto Aderente), dichiara risolto l’Accordo Quadro (o il Contratto).

Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 2, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni dell’Accordo Quadro e dei relativi Contratti, il Direttore dell’Esecuzione (DSGA) competente assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, l’Istituto Capofila (o l’Istituto Aderente), dichiara risolto l’Accordo Quadro o il Contratto.

In caso di risoluzione dell’Accordo Quadro o del Contratto l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell’Accordo Quadro.

**Art. 19 - (Clausole risolutive espresse)**

Il presente Accordo Quadro si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

* cessazione dell’attività di impresa in capo all’Appaltatore;
* mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’Appaltatore verso l’Istituto, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
* perdita, in capo all’Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
* violazione del requisito di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell’Appaltatore;
* violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
* violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisiti dall’Appaltatore nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;
* cessione parziale o totale dell’Accordo Quadro e dei Contratti da parte dell’Appaltatore;
* affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante;
* violazione degli obblighi di condotta derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
* mancata cessazione dell’inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del Servizio entro il termine di 15 giorni dalla contestazione intimata dalla Stazione Appaltante;
* mancata restituzione della copia sottoscritta del Contratto trasmessa dal singolo Istituto, una volta decorso il termine di 20 giorni solari dalla sua trasmissione.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, la Stazione Appaltante comunicherà all’Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.

Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell’Accordo Quadro.

Il presente Accordo Quadro si risolverà, altresì, nel caso in cui venga stipulata una convenzione Consip avente ad oggetto Servizi comparabili con quelle oggetto di affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012.

In ogni ipotesi di risoluzione dell’Accordo Quadro, ivi incluse quelle di cui ai precedenti articoli, la risoluzione stessa comporterà, in via automatica, la risoluzione automatica dei Contratti in corso di esecuzione, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

**Art. 20 - (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’Appaltatore o**

**risoluzione dell’Accordo Quadro)**

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’Appaltatore, o di risoluzione dell’Accordo Quadro ai sensi dell’art. 108 del Codice, ovvero di recesso dall’Accordo Quadro ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia dell’Accordo Quadro, la Stazione Appaltante può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per l’affidamento del Servizio. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta in sede di procedura, fino al quinto migliore offerente escluso l’originario Aggiudicatario.

L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario Aggiudicatario in sede di procedura.

**Art. 21 - (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)**

L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso la Rete di Scuole che nei rapporti con la Filiera delle Imprese, nei limiti di quanto previsto dalla Deliberazione AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.

In particolare, l’Appaltatore si obbliga:

* ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, un conto corrente dedicato anche in via non esclusiva;
* a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
* ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
* ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1, della legge 136/10;
* ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura e i CIG derivati;
* a comunicare alla Stazione Appaltante ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato, e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
* ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

Nei rapporti verso la Rete di Scuole, l’obbligo di cui alla lettera e) di cui al precedente comma si considera assolto mediante la mera indicazione del CIG nel contratto.

Per quanto concerne il presente Accordo Quadro, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale: i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa.

Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell’art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo Accordo Quadro dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:

* indicare il CIG principale e quelli derivati ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
* osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

**Art. 22 - (Lavoro e sicurezza)**

L’Appaltatore dichiara e garantisce che osserva, ed osserverà per l’intera durata dell’Accordo Quadro e dei relativi Contratti, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.

L’Appaltatore dichiara e garantisce che, nell’ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni.

**Art. 23 - (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative all’Accordo Quadro)**

Quale soggetto responsabile dell’esecuzione dell’Accordo Quadro è individuato la Dott.ssa Caterina Autelitano in forza a questo Istituto in qualità di Referente Unico del procedimento ed il Dott. […] in qualità di Referente Unico dell’Appaltatore.

Qualsiasi comunicazione relativa all’Accordo Quadro sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo telefax o e-mail ai seguenti indirizzi:

per l’Appaltatore

[…]

Via […], n. […]

Alla c.a. […], Fax […]

e-mail […]

per l’Istituto Capofila

Istituto […]

Via […], n. […]

Alla c.a. del Dott. […], Fax […]

e-mail […]

Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo a mano, mediante telefax, mediante il servizio postale o attraverso PEC. Le comunicazioni consegnate a mano avranno effetto immediato; le comunicazioni inviate a mezzo telefax avranno effetto a partire dalla data di invio attestata sulla ricevuta rilasciata dallo stesso telefax; le comunicazioni spedite a mezzo del servizio postale avranno effetto dal loro ricevimento; quelle inviate mediante PEC al momento della loro ricezione, attestata dagli strumenti elettronici.

Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all’altra Parte.

**Art. 24 - (Spese)**

Sono a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore le spese per la stipulazione del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti, ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico dell’Istituto nelle percentuali di legge.

**Art. 25 - (Foro competente)**

Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Accordo Quadro sarà esclusivamente competente il Foro di Locri, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

**Art. 26 - (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)**

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, («Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - Regolamento generale sulla protezione dei dati») e dell’art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara e dell’esecuzione dei Lavori, si precisa che:

* titolare del trattamento è l’Istituto Capofila IIS LA CAVA di Bovalino, Responsabile del trattamento è la Dirigente Scolastica Dott.ssa Caterina Autelitano;
* Responsabile della Protezione dei dati è il prof. Giorgi Giuseppe;
* il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della procedura e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
* il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all’art. 4, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/03 e all’art. 4, comma 1, n. 2 del Regolamento UE 679/2016, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile;
* i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra indicata, e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
* i dati possono essere portati a conoscenza delle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
* i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
* l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i seguenti diritti:
* chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
* qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento UE 679/2016, oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento UE 679/2016, revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
* proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali;
* i dati conferiti saranno conservati per il periodo strettamente necessario all’erogazione delle prestazioni.

L’Appaltatore è consapevole che l’esecuzione dei Lavori potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell’Istituto o dell’utenza pubblica che fruisce dei servizi

della medesima. L’Appaltatore si impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell’esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l’esecuzione del Contratto.

L’Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del D.lgs. 196/03 e dei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, del Regolamento UE 679/2016 e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì, si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dall’Istituto, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.

L’Appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

**Art. 27 - (Varie)**

Il presente Accordo Quadro, ed i Contratti che saranno sottoscritti in sua esecuzione, sono regolati dalla Legge Italiana.

Il presente Accordo Quadro ed i suoi allegati costituiscono l’integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Accordo Quadro o dei relativi Contratti sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l’invalidità o l’inefficacia dell’Accordo Quadro o del singolo Contratto nella loro interezza.

Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l’adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.

Ogni modifica successiva dell’Accordo Quadro e dei Contratti dovrà essere stabilita per iscritto.

Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Capitolato Tecnico, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.

Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Accordo Quadro, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bovalino FIRMA

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l’Appaltatore dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli dell’Accordo Quadro: Art. 1 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati); Art. 2 (Oggetto e valore dell’Accordo Quadro); Art. 3 (Durata e decorrenza dell’Accordo Quadro ed eventuali proroghe); Art. 4 (Modalità generali di esecuzione del Servizio); Art. 5 (Stipula dei Contratti); Art. 6 (Organi di governo dell’Accordo Quadro e dei Contratti e modalità di raccordo tecnico-operative); Art. 7 (Obblighi dell’Appaltatore); Art. 8 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Art. 9 (Responsabilità dell’Appaltatore e garanzie); Art. 10 (Avvio dell'esecuzione dei Contratti); Art. 11 (Sospensione dell'esecuzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti); Art. 12 (Sospensioni illegittime); Art. 13 (Divieto di modifiche introdotte dall’Appaltatore); Art. 14 (Modifica dell’Accordo Quadro o del Contratto durante il periodo di efficacia); Art. 15 (Divieto di cessione dell’Accordo Quadro e dei Contratti); Art. 16 (Recesso); Art. 17 (Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti); Art. 18 (Risoluzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti); Art. 19 (Clausole risolutive espresse); Art. 20 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’Appaltatore o risoluzione dell’Accordo Quadro); Art. 21 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari); Art. 22 (Lavoro e sicurezza) Art. 23 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative all’Accordo Quadro); Art. 24 (Spese); Art. 25 (Foro competente); Art. 26 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni); Art. 27 (Varie).

Bovalino FIRMA